


CONFLICT MINERALS



REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTA	APPROVATA
01	STESURA	09/03/2022	DIRQ	CRESCO
				

Sommario

1. Politica sui Conflict Minerals	2
2. Termini e definizioni	2
3. Destinatari del Regolamento UE 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 4	
3. Regolamento Conflict Minerals	7

1. Politica sui Conflict Minerals

Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

L'Unione è attivamente impegnata nella realizzazione di un'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto; tale iniziativa ha portato all'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) («Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») inclusi i relativi allegati e supplementi. Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale ha raccomandato di promuovere attivamente il rispetto di tali Linee guida.

Nella sua comunicazione del 4 novembre 2008 intitolata «Iniziativa “materie prime” — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», la Commissione ha riconosciuto l'importanza, ai fini della competitività dell'Unione, di garantire alle materie prime un accesso affidabile e senza distorsioni. L'iniziativa «materie prime» contenuta in tale comunicazione della Commissione è una strategia integrata intesa a rispondere alle varie sfide connesse all'accesso alle materie prime non agricole e non energetiche. Con tale iniziativa si riconoscono e si promuovono la trasparenza in materia finanziaria e nella catena di approvvigionamento, nonché l'applicazione delle norme in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Riassumendo, l'obiettivo delle Conflict Minerals Rules è quello di scoraggiare l'utilizzo di minerali il cui commercio potrebbe finanziare i conflitti violenti in Africa Centrale.

I “conflict minerals” includono oro, columbite-tantalite (coltan), cassiterite, wolframite e i loro derivati, attualmente limitati a tantalio, stagno e tungsteno, indipendentemente dalla loro provenienza. I “conflict minerals” che possono avere conseguenze negative ai sensi delle Conflict Minerals Rules sono i minerali che provengono (o vengono estratti) dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e/o dai Paesi limitrofi (Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia) (“DRC Conflict Minerals”).

2. Termini e definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «minerali»: i minerali seguenti quali elencati nella parte A dell'allegato I:
 - Minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno
 - Oro
- «metalli»: i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, elencati nella parte B dell'allegato I;

- «catena di approvvigionamento minerario»: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
- «dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento»: obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;
- «catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento»: la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;
- «zone di conflitto o ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;
- «gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- «fonderia e raffineria»: ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;
- «fonderie e raffinerie responsabili globali»: le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;
- «a monte»: la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffineria, incluse entrambe;
- «a valle»: la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fase successiva alla fonderia o alla raffineria al prodotto finale;
- «importatore dell'Unione»: la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 (8);
- «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;

- «autorità competenti degli Stati membri»: le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 con competenze per quanto riguarda le materie prime, i processi industriali e gli audit;
- «Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza»: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013), compresi tutti gli allegati e i supplementi;
- «meccanismo per il trattamento dei reclami»: un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;
- «modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento»: una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone;
- «piano di gestione del rischio»: la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;
- «sottoprodotto»: un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- «data verificabile»: una data che possa essere verificata mediante l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario.

3. Destinatari del Regolamento UE 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017

Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultima fase in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la comunicazione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione, è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Lo stesso vale per i metalli riciclati, che hanno

attraversato fasi ancora ulteriori del processo di trasformazione. Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie globali responsabili costituirebbe quindi per gli operatori economici a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Il regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione di minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.

Il regolamento non si applica agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I.

Tutte le soglie relative ai volumi sono fissate a un livello tale da garantire che la maggior parte, e comunque non meno del 95 %, dei volumi totali importati nell'Unione di ciascun minerale e metallo per codice della nomenclatura combinata, sia soggetto agli obblighi degli importatori dell'Unione.

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, il regolamento non si applica ai metalli riciclati nè agli stock qualora un importatore dell'Unione dimostri che tali stock nella loro forma attuale sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1o febbraio 2013.

Il regolamento si applica ai minerali e metalli di cui all'allegato I che sono ottenuti come sottoprodotti quali definiti all'articolo 2, lettera t).

4. Allegato I del regolamento UE

Elenco dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821 classificati nella Nomenclatura Combinata

Parte A: Minerali

Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Minerali di stagno e loro concentrati	2609 00 00		5 000
Minerali di tungsteno e loro concentrati	2611 00 00		250 000
Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati	ex 2615 90 00	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Minerali di oro e loro concentrati	ex 2616 90 00	10	si applicano l'articolo 1,

			paragrafo 4, e l'articolo 18
Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro inferiore al 99,5 % che non ha superato la fase di raffinazione	ex 7108 ^(*)		100

Parte B: Metalli

Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Ossidi e idrossidi di tungsteno	2825 90 40		100 000
Ossidi e idrossidi di stagno	ex 2825 90 85	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Cloruro di stagno	2827 39 10		10 000
Tungstati	2841 80 00		100 000
Tantalati	ex 2841 90 85	30	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Carburi di tungsteno	2849 90 30		10 000
Carburi di tantalio	ex 2849 90 50	10	si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18
Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro del 99,5 % o	ex 7108 ^(*)		100

superiore che ha superato la fase di raffinazione			
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7202 80 00		25 000
Stagno greggio	8001		100 000
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00		1 400
Stagno; altri articoli	8007 00		2 100
Tungsteno; polveri	8101 10 00		2 500
Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00		500
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00		250
Barre di tungsteno, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli	8101 99		350
Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00		2 500
Barre di tantalio, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli	8103 90		150

1. _____
2. ^[1] Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 sono fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.
3. ^[2] Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 saranno fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.

4. Analisi Applicabilità Conflict Minerals

La nuova normativa comunitaria sui Conflict minerals, che ricalca la disciplina istituita dalla legislazione statunitense, obbliga tutti gli importatori europei di minerali e metalli contenenti stagno, tungsteno, tantalio e oro, esclusi i più piccoli, a effettuare controlli per garantire che gli obblighi di due diligence siano rispettati dai propri fornitori. I materiali riciclati e i piccoli importatori, che rappresentano il 5% delle importazioni, saranno infatti esentati per non imporre eccessivi oneri burocratici.

Il testo del Regolamento prevede quindi l'obbligatorietà dei controlli per gli importatori (art.1.3) qualora il volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia superiore alle soglie relative ai volumi di cui all'Allegato I, per verificare il rispetto delle norme della due diligence, basate sulle linee guida OCSE. L'applicazione degli obblighi di responsabilità è prevista dal 1 gennaio 2021 per consentire agli Stati membri di nominare le autorità competenti e agli importatori di acquisire familiarità con i loro nuovi obblighi.

L'organizzazione Rifimpres, facendo parte delle fonderie come pressofusione, utilizza materie prime potenzialmente comprensive dei metalli elencati nel regolamento EU come Conflict Mineral.

Richiamiamo quindi le composizioni chimiche delle materie prime utilizzate, come da normativa UNI.

46100	Si 10 - 12	Fe 1,1	Cu 1,5 - 2,5	Mn 0,55	Mg 0,3	Cr 0,15	Ni 0,45	Zn 1,7	Pb 0,25	Sn 0,25	Ti 0,25	Cr 0,15
46000	Si 8 - 11,1	Fe 1,3 max	Cu 2 - 4	Mg 0,05 - 0,55	Ni 0,55 max	Ti 0,25 max	Zn 1,2 max	Mn 0,55 max	Pb 0,35 max	Sn 0,25 max	Cr 0,15 max	
5075 MG	Si 7,5 - 9,5	Fe 0,7 - 1,2	Cu 3 - 4	Mg 0,55 - 0,75	Ni 0,2	Ti 0,15	Zn 0,7 - 1,2	Mn 0,5	Pb 0,2	Sn 0,1	Cr 0,15	
47100	Si 10,5 - 13,5	Fe ≤ 1,3	Cu 0,7 - 1,2	Mg ≤ 0,35	Ni ≤ 0,3	Ti ≤ 0,2	Zn ≤ 0,55	Mn ≤ 0,55	Pb ≤ 0,2	Sn ≤ 0,1	Cr ≤ 0,1	
L91	Si 0,5-0,8	Cu 3,75-4 3,8-4,2	Fe 0,4-0,6	Mg 0,1 MAX	Ni 0,1 max	Ti 0,15-0,2	Zn 0,05 max	Mn 0,2 max	Pb 0,05 max	Sn 3,1-3,4 3,4-3,8		
SILAFONT	Si 9,5-11,5	Fe 0,15	Cu 0,03	Mn 0,5-0,8	Mg 0,1-0,5	Zn 0,10	Ti 0,15					
43500	Si 9 - 11,5	Fe ≤ 0,20	Cu ≤ 0,03	Mn 0,4 - 0,8	Mg 0,1 - 0,6	Zn ≤ 0,07	Ti ≤ 0,15	altri ≤ 0,05				
MAGSIMAL	Si 1,8 - 2,5	Fe 0,2	Cu 0,03	Mn 0,5-0,8	Mg 5 - 6	Ni -	Ti -	Zn 0,07	Pb -	Sn -	Cr -	Sr -
ZAMA 12	Al 3,8 - 4,2	Cu 2,7 - 3,3	Mg 0,035 - 0,06	Pb 0,003 max	Si 0,2 max	Fe 0,02 max	Ni 0,001 max	Sn 0,001 max				
ZAMA 15	Al 3,8 - 4,2	Cu 0,7 - 1,1	Mg 0,035 - 0,06	Pb 0,003 max	Si 0,02 max	Fe 0,02 max	Ni 0,001 max	Sn 0,001 max				
5080	Si ≤ 0,3	Fe 0,7 - 1	Cu ≤ 0,05	Mg 7 - 8	Ni ≤ 0,05	Ti ≤ 0,2	Zn ≤ 0,1	Mn ≤ 0,4	Pb ≤ 0,05	Sn ≤ 0,05	Cr ≤ 0,05	
PYRAL	Si 1,8 - 2,5	Fe 0,2	Cu 0,03	Mn 0,5-0,8	Mg 5 - 6	Ni 0	Ti 0	Zn 0,07	Pb 0	Sn 0	Cr 0	Sr 0
Mg. AZ 91	Al 8,5 - 9,5	Mn 0,17 - 0,4	Zn 0,45 - 0,9	Si 0,05	Cu 0,025	Ni 0,001	Fe 0,04	altro 0,01				
Mg. AM 50	Al 4,5 - 5,3	Mn 0,28 - 0,5	Zn 0,2 max	Si 0,05 max	Cu 0,008	Ni 0,001	Fe 0,004	altro 0,01				

Si rileva che, di metalli elencati nel Regolamento, lo Stagno è l'unico presente (come impurità e solo nelle seguenti materie prime:

- 46000
- 46100
- 47100
- 5080

Per comprendere l'ordine di grandezza della quantità di materiale importato e la conseguente applicabilità del regolamento, si parte dall'analisi del volume di acquisto dell'anno 2021, applicando la percentuale di Stagno massima rispetto alla forchetta indicata nella norma UNI.

Elementi	Conversione	Quantità 1	%Sn	Tot. Sn
.Art: ALSI11CU2 - AlSi 11 Cu2	46100	492.396,00	0,25	1230,99
.Art: ALSI12CU1 - AlSi 12 Cu1	47100	30.407,00	0,10	30,407
.Art: ALSI9/10MNMG - AlSi 9/10 MnMg	SF	430.722,50	0,00	0
.Art: ALSI9CU - AIS i9 Cu	46000	341.538,00	0,25	853,845
.Art: MAGNESIO - MAGNESIO AZ 91		133.465,00	0,00	0
.Art: MAGNESIO2 - MAGNESIO AM50		45.651,00	0,00	0
TOTALE COMPLESSIVO		1.474.179,50		2115,24

Andando a comparare il valore raggiunto in Kg con la soglia limite dell'Allegato I Parte B, verifichiamo che

$$2.115,24 \ll 100.000,00$$

Il quantitativo è estremamente al di sotto della soglia per cui, pur ipotizzando negli anni a seguire di massimizzare la produzione e aumentare di un terzo gli acquisti di materia prima, non si andrebbe comunque neppure vicino alla soglia di applicabilità.

5. Conclusioni

In base a quanto sopra il regolamento Ue relativo ai Conflict Minerals non si ritiene applicabile alla società Rifimpres e, vista l'entità del divario tra quanto utilizzato e il valore limite, non si ritiene necessaria una revisione periodica.

L'organizzazione ritiene ragionevole procedere con una revisione solo in uno dei seguenti casi:

- Inserimento di una nuova materia prima
- Ampliamento produttivo di almeno il 50% del reparto fonderia.